

## **AUDIZIONE DELL'UNIONCAMERE**

**Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese  
A.S. 3533**

**10<sup>a</sup> Commissione permanente  
Industria, commercio, turismo**

**Senato della Repubblica**

**Roma, 5 novembre 2012**

## **SCENARIO**

L'attuale quadro economico e la sua percezione da parte del sistema delle imprese

## **IL RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO NEL PROVVEDIMENTO**

1. Premessa
2. Il Sistema camerale nell'attuazione dell'Agenda digitale
3. Posta elettronica certificata e Indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
4. Dati di tipo aperto e inclusione digitale
5. Modifiche alla Legge Fallimentare
6. Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso
7. Start-up innovativa e incubatore certificato
8. Modifiche alla disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento
9. Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
10. Confidi
11. Banda larga

## **LE NUOVE PROPOSTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO**

1. Il percorso di riordino delle Camere di commercio
2. Il ruolo delle Camere di commercio nella mediazione
3. Proposte in materia di SUAP

## SCENARIO

Il decreto-legge n. 179 del 2012 si inserisce nell'attuale quadro economico che vede, dopo l'indebolimento del sistema economico interno avvenuto nel 2011, un'ulteriore contrazione del valore PIL per il 2012.

Quello in corso si è rivelato un anno più difficile del previsto per le imprese italiane, a causa del rallentamento della domanda globale e dell'indeterminatezza che è prevalsa sui mercati, cui si è accompagnata una dinamica dei prezzi delle materie prime energetiche che si è riflessa negativamente sul reddito disponibile dei consumatori.

Nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, infatti, sono state riviste al ribasso le stime originariamente formulate sull'andamento dell'economia italiana sia per l'anno in corso che per il triennio 2013-2015, per un verso a causa del peggioramento del quadro macroeconomico internazionale ma anche del persistere delle misure di contenimento della spesa susseguitesi in questi anni, seppure necessarie.

I dati Unioncamere dicono che **il 49% delle imprese chiuderà il 2012 con una flessione delle vendite sul mercato interno e che un imprenditore su cinque ha drasticamente ridotto i piani di investimento**, a causa del cd. *credit crunch* e di finanziamenti non solo più contenuti ma anche più cari. A questo quadro, va aggiunta la frenata ulteriore della domanda di lavoro: secondo il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, **quest'anno ci saranno 215mila assunzioni in meno rispetto al 2011 per una riduzione pari al 25%**. D'altronde l'andamento di tariffe e prezzi minaccia di ridurre ulteriormente i salari reali e il potere d'acquisto delle famiglie.

Va sottolineato, però, che seppur nel complesso quadro delineato sin qui, nei primi nove mesi dell'anno, **il saldo anagrafico tra aperture e chiusure di imprese è positivo per circa 20mila unità**. In particolare, secondo i dati di un'indagine realizzata dal Centro studi di Unioncamere, sulla base dei dati del Registro delle

imprese, tra gennaio e giugno sono state oltre 103mila le iniziative imprenditoriali totalmente nuove che si sono iscritte ai registri camerali, pari al 46% di tutte le imprese nate nello stesso periodo. Si tratta di iniziative di “matricole” del mondo imprenditoriale, il cui 44% è riconducibile a un titolare o socio di maggioranza di età inferiore ai 35 anni.

Dall'indagine emerge un'importante caratteristica di queste nuove imprese: si registra una maggiore attenzione a sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie, sia per abbattere l'impatto ambientale delle attività aziendali, sia per rendere più efficiente l'uso delle risorse. Oltre il 9% delle giovani “matricole” del primo semestre 2012 ha infatti deciso di utilizzare queste tecnologie già dalle fasi iniziali del percorso imprenditoriale.

Ma la percezione che le imprese hanno dell'attuale situazione economica non è rincuorante. Secondo i dati di Unioncamere, pubblicati qualche giorno fa nell'ambito di una ricerca realizzata per l'Italia all'interno dell'indagine annuale coordinata da Eurochambres (l'Associazione delle Camere di commercio europee), su un campione di circa 53.000 imprese dell'industria e dei servizi localizzate in 29 paesi europei, un terzo delle imprese italiane non vede ancora spiragli di ripresa dalla crisi, almeno per questo scorcio di anno.

L'indicatore relativo alla fiducia negli affari in quest'ultimo trimestre tocca infatti i -28,4 punti percentuali, differenza tra quanti confidano in un miglioramento delle condizioni generali (14,4%) e quanti invece temono un suo peggioramento (42,9%). D'altronde, tutti i dati di performance segnalati dagli imprenditori dell'industria e dei servizi per il 2012 - fatta eccezione per l'export - sono di segno analogo: -33,1 il saldo tra attese di crescita e di diminuzione del fatturato, -38,9 quella relativa alle vendite sul mercato interno, -16,5 l'occupazione, -10,5 gli investimenti.

Va detto, però, che per il 2013 le imprese recuperano una misurata dose di ottimismo che porta al 62% la quota di operatori che, quanto meno, confidano in una sostanziale situazione di stabilità degli affari.

**Questo secondo Decreto Crescita, dopo una serie di interventi legislativi volti al rafforzamento dei meccanismi di controllo non più solo quantitativo ma anche qualitativo della spesa pubblica (cd. Spending Review), mira a compensare gli effetti restrittivi prodotti dalle diverse manovre e a generare virtuose misure di sostegno dell'economia nazionale e del sistema produttivo: l'innovazione è un fattore strutturale di crescita e di rafforzamento della competitività di cui le imprese necessitano.**

# **IL RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO NEL PROVVEDIMENTO**

## **1. Premessa**

Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese” conferma numerosi principi volti a garantire lo sviluppo dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche ed introduce nuove disposizioni destinate a promuovere lo sviluppo dell’innovazione digitale nel nostro Paese non solo all’interno della Pubblica amministrazione, ma anche nel sistema imprenditoriale italiano.

La realtà del nostro Paese è caratterizzata da un ritardo nell’alfabetizzazione informatica dei cittadini, nell’opera di digitalizzazione della pubblica amministrazione, nella diffusione della banda larga, nell’uso della moneta elettronica, nel ricorso alla firma digitale e nell’utilizzo degli strumenti di e-commerce.

Il decreto legge è rivolto a promuovere alcune innovazioni che si propongono di accelerare lo sviluppo del digitale in Italia e a favorire l’ingresso in rete della nostra società civile ed imprenditoriale.

**Il sistema delle Camere di commercio ha creduto, prima di tante altre pubbliche amministrazioni, nell’utilità dell’informatica ed ha investito fortemente negli ultimi decenni nella digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, nella dematerializzazione dei documenti e nell’utilizzo dei pagamenti elettronici, tutti principi che oggi vengono richiamati in questo secondo Decreto Crescita con la finalità di produrre effetti anche all’interno del sistema produttivo.**

## **2. Il Sistema camerale nell’attuazione dell’Agenda digitale**

L’Agenda Digitale rappresenta una grande occasione per le imprese italiane e per la pubblica amministrazione, in particolare per il sistema delle Camere di commercio, non solo per l’aspetto strettamente “tecnologico” ma in relazione allo sviluppo della cd “economia dei servizi”, diventata oramai una delle componenti più importanti del

PIL. Si tratta di una vera e propria emergenza considerati sia i livelli ancora purtroppo bassi di alfabetizzazione digitale delle PMI italiane, sia, più in generale, la bassa propensione finora dimostrata verso strumenti e mezzi digitali anche da parte dei cittadini e della stessa pubblica amministrazione.

Il Sistema camerale è impegnato da anni in programmi di sensibilizzazione culturale sulle tematiche digitali e intende proseguire facendo leva sulle attività di alternanza scuola-lavoro (avvicinando giovani nativi digitali e imprenditori) e su workshop informativi capillari sul territorio, al fine di avviare innovativi processi di apprendimento e di allargamento delle potenzialità commerciali e di crescita delle PMI attraverso l'utilizzo più accentuato del commercio elettronico e delle transazioni elettroniche.

**Le Camere di commercio, per il loro peculiare ruolo di sostegno e dialogo verso le imprese, sono l'attore istituzionale più idoneo a supportare, armonizzare, completare e rafforzare l'azione del Governo sui temi dello sviluppo digitale sul territorio, proprio in chiave di sussidiarietà "orizzontale", essendo punto di contatto naturale fra il mondo delle imprese e l'amministrazione centrale, declinando le esigenze e gli obiettivi nazionali e armonizzandoli con le istanze locali.**

Il Sistema camerale può svolgere una significativa azione di affiancamento all'azione di Governo attraverso l'implementazione di misure già consolidate e avviate, considerate spesso *best-practices*, e la messa in campo di nuove iniziative: dalla diffusione dalla PEC a singoli progetti territoriali finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture a banda larga e ultra larga, favorendo il partenariato pubblico-privato anche attraverso l'investimento di risorse proprie, dalla partecipazione a progetti di ricerca e innovazione, anche collaborando con il CNR.

### **3. Posta elettronica certificata e Indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti**

Le Camere di commercio da circa quattro anni ricevono ed iscrivono nel registro delle imprese gli indirizzi di posta elettronica certificata delle società, in attuazione dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2. Tale articolo, infatti, imponeva alle società l'obbligo dell'iscrizione della PEC al registro delle imprese e ai professionisti, iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, l'obbligo di comunicare ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzo di PEC e alle pubbliche amministrazioni di istituire una casella di PEC per ciascun registro di protocollo e di darne comunicazione a DigitPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale).

**Alla data del 1° ottobre 2012 risultano iscritte nel registro delle imprese 2.023.920 caselle di posta elettronica certificata - di cui 1.966.862 sono riconducibili a società, mentre 57.058 sono relative ad imprese individuali - su un totale complessivo di oltre 6.000.000 di soggetti iscritti nel registro delle imprese.**

Con la nuova disposizione l'obbligo di iscrizione del domicilio elettronico viene esteso alle imprese individuali che, al momento della loro costituzione, dovranno dichiarare all'ufficio del registro delle imprese il proprio indirizzo di PEC, mentre le imprese individuali che risultavano già iscritte negli archivi camerali alla data di entrata in vigore del decreto legge dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013.

L'obiettivo, quindi, è quello di ottenere l'iscrizione delle caselle di PEC di tutte le imprese italiane, sia di quelle costituite in forma societaria, sia di quelle individuali entro la fine del prossimo anno.

Nel mese di agosto 2012 l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato le informazioni relative al numero totale di caselle di posta elettronica certificata (imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni e cittadini) in esercizio ed il numero di messaggi in ingresso ed in uscita dalle caselle gestite.



Da tali dati risulta che negli ultimi tre anni si è passati da 696.320 caselle di PEC attivate alla data del 30 aprile 2009 a 4.719.947 caselle di PEC attivate al 30 aprile 2012. Se si esaminano i dati degli ultimi cinque anni è invece possibile evidenziare come in media il numero di messaggi scambiati dalle caselle di PEC è progressivamente diminuito, passando da circa 125 messaggi giornalieri nel 2007 ad una media di 12,8 messaggi per casella di PEC nel mese di aprile 2012.

Una possibile spiegazione di questo andamento può essere ravvisata nello scarso utilizzo da parte della pubblica amministrazione dello strumento della posta elettronica certificata, con la conseguenza che anche i cittadini e le imprese hanno fatto un utilizzo limitato della PEC.

**Un utilizzo più ampio della posta elettronica certificata, quindi, potrà essere conseguito solo attraverso il ricorso effettivo a tale strumento da parte della pubblica amministrazione al fine di dialogare stabilmente con i cittadini e le imprese, anche per ridurre i costi e ottenere una maggiore celerità nelle comunicazioni.**

In tal senso le Camere di commercio hanno già avviato da anni il ricorso a tale modalità di comunicazione con i propri utenti come dimostra, ad esempio, l'obbligo di comunicare gli esiti della "comunicazione unica per l'avvio dell'impresa", di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007 n. 40, esclusivamente tramite posta elettronica certificata. La "comunicazione unica" consente dal 1° aprile 2010 alle imprese di inviare, contestualmente, le istanze di legge alle Camere di commercio e anche all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL, in via telematica; le risposte sono inviate dalle amministrazioni solo alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa dichiarante.

L'articolo 5 del decreto prevede, inoltre, una modifica del Codice dell'Amministrazione Digitale, contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e la costituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, allo scopo di favorire la presentazione di istanze, lo scambio di

informazioni e documenti fra le pubbliche amministrazioni e le imprese e i professionisti, con modalità telematica.

L'Indice nazionale, denominato INI PEC sarà istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il quale dovrà avvalersi per la realizzazione e la gestione dello stesso delle strutture informatiche delle Camere di commercio.

L'accesso all'Indice nazionale sarà consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti e alle imprese che – come sopra rammentato – sono obbligate a possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

**Il sistema delle Camere di commercio, condividendo appieno la *ratio* della norma, ne ha per certi versi anticipato l'attuazione, anche in base alle procedure descritte dalle “Regole tecniche per la consultazione ed estrazione di indirizzi PEC di cui all'articolo 6, comma 1 del CAD” emanate da DigitPA il 22 aprile 2011. Infatti, la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli indirizzi di posta elettronica certificata iscritti nel registro delle imprese è già possibile secondo le suddette procedure tecniche.**

Dal mese di maggio 2012 è stato istituito il sito [www.verifichepa.infocamere.it](http://www.verifichepa.infocamere.it) in attuazione dell'articolo 15 della Legge di Stabilità per il 2012 il quale, nell'ambito del processo di “decertificazione” in atto, consente, fra l'altro, alle pubbliche amministrazioni di acquisire in modalità telematica gli elenchi delle PEC iscritte al registro delle imprese. Si tratta di un punto di accesso ai dati del Registro delle imprese che permette alle pubbliche amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute relativamente ai dati contenuti nel Registro. Dal momento dell'avvio del sito le pubbliche amministrazioni hanno richiesto l'estrazione di 1645 elenchi di caselle di posta elettronica certificata.

#### **4. Dati di tipo aperto e inclusione digitale**

L'articolo 9 del decreto legge modifica l'articolo 52 del CAD al fine di promuovere l'accesso telematico ai dati, ai documenti e ai procedimenti ed il loro riutilizzo impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web i

regolamenti destinati a disciplinare l'esercizio della facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo dei dati.

La previsione normativa in oggetto ha l'obiettivo di promuovere e regolamentare la pubblicazione e messa a disposizione in via telematica di dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni in coerenza con i principi generali dell'open data e dell'open government affermatasi in tutto il mondo.

**Il Sistema camerale si è attivato da anni per permettere la più facile e rapida consultazione dei dati e delle informazioni in proprio possesso in modo da rendere il mercato più trasparente e al fine di contribuire allo sviluppo economico.**

La norma tuttavia, avendo obiettivi programmatici e di indirizzo, ha carattere generale e rimanda di fatto per gli aspetti operativi all'emanazione successiva di linee guida e valutazioni operative da parte dell'Agenzia Italia Digitale; questo approccio appare inadeguato e fonte di incertezza rispetto alle basi dati informative che hanno una storia consolidata in termini di fruibilità telematica quali, in particolare, il Registro Imprese e il Catasto, già qualificate come basi dati di interesse nazionale.

Si tratta di basi dati caratterizzate da una normativa dedicata in termini di finalità e missione istituzionale e strettamente regolamentate in termini di modalità di accesso, output resi disponibili, modalità e costi di fruizione. Tali basi dati hanno già da tempo assicurato massima apertura in termini di fruibilità del dato, come più volte confermato anche in sede Antitrust, tanto da indurre alla creazione di un mercato a valle di riutilizzo del dato, formato da operatori dell'informazione commerciale ed immobiliare piuttosto ampio (circa 70 operatori in costante aumento) e che vale circa 700 milioni di euro. Altrettanto ampio è l'accesso garantito al singolo cittadino/impresa (utente diretto) con un panel di oltre 150.000 utenti attivi sul solo [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)

Appare evidente che è necessario garantire la continuità e stabilità della regolamentazione in essere, anche a tutela del mercato degli operatori, della loro

capacità di programmazione economico-finanziaria e degli investimenti effettuati nel tempo.

Inoltre, le finalità di pubblicità legale assegnate alle basi dati prima richiamate e le implicazioni connesse alla tutela della privacy, necessitano di specifiche misure che oggi sono attentamente considerate nell'ambito della regolamentazione in essere e dei contratti di licenza adottati, in modo da bilanciare adeguatamente l'apertura all'accesso e alla fruizione con le esigenze di garanzia nel corretto riutilizzo, le necessarie limitazioni nella rielaborazione ed incrocio in forma massiva, la formalizzazione degli output in termini di contenuti e livello di aggiornamento del dato.

## **5. Modifiche alla legge fallimentare**

La riforma delle procedure concorsuali, attuata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, successivamente modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, accresce il ruolo del Registro delle imprese e ciò non solo per l'aumento del numero delle fattispecie assoggettate a pubblicità, ma anche per la funzione assegnata alla pubblicità assicurata dal registro delle imprese che non è più semplicemente informativa.

La pubblicità d'impresa ha acquisito negli ultimi anni anche la funzione di risolvere i problemi ed i conflitti che possono riguardare due o più soggetti.

Si è così consolidata, in particolare, nell'ambito delle procedure concorsuali, l'esigenza di attivare dei meccanismi pubblicitari di tipo costitutivo, con la conseguenza che con la nuova legge fallimentare sono individuate numerose fattispecie nelle quali la pubblicità è necessaria al fine di produrre determinati effetti.

La conseguenza di tale scelta operata dal legislatore è che gli imprenditori che non provvedono a dare pubblicità a tali fattispecie possono venire esclusi dai benefici conseguenti.

**Le Camere di commercio, consapevoli del ruolo ad esse affidato con la tenuta del registro delle imprese, ritengono quindi necessario eliminare tutte quelle**

**incertezze di tipo interpretativo che possono essere di ostacolo alla ordinata gestione delle procedure concorsuali e, indirettamente, alla crescita della competitività delle imprese.**

## **6. Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso**

L'articolo 23 del decreto dispone che le società di mutuo soccorso siano iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali presso il registro delle imprese, sulla base dei criteri e delle modalità che dovranno essere definite con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

**Le camere di commercio vedono con favore le modifiche apportate alla disciplina di questo tipo di società che risale alla legge 15 aprile 1886 n. 3818.**

Peraltro, occorre rammentare che già oggi nel Registro delle imprese risultano iscritte 245 società di mutuo soccorso per le quali l'iscrizione deriva dal "travaso" delle società già presenti nei registri delle cancellerie dei tribunali dopo il 19 febbraio 1996, giorno di avvio del registro delle imprese presso le Camere di commercio.

## **7. Start up innovativa e incubatore certificato**

Gli articoli 25 e seguenti del decreto legge introducono per la prima volta una completa disciplina della cd. start-up innovativa, un corpus normativo organico che delinea l'intero ciclo di vita di questo nuovo modello di impresa, dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura.

**Unioncamere condivide e considera strategica la scelta del Governo** di puntare su questo nuovo strumento di politica economica per la crescita e la creazione di occupazione, in particolare giovanile ed è pienamente consapevole del ruolo e del particolare impegno richiesto alle Camere di commercio per la creazione di un "ecosistema" favorevole alle start-up innovative.

**Le agevolazioni previste per queste tipologie di imprese, infatti, gravano soprattutto sul Sistema camerale** che, da un lato, dovrà istituire e gestire la sezione

speciale per le *Start-up* innovative e gli incubatori certificati (a cui i modelli societari rispondenti ai requisiti prescritti devono iscriversi per poterne beneficiare) e dall'altro dovrà farlo esentando tali nuove imprese dal pagamento di imposte di bollo e diritti di segreteria nonché dal pagamento del diritto annuale per 4 anni.

In base alle stime di Unioncamere, la sola esenzione delle *Start-up* dal diritto annuale per i primi 4 anni corrisponderà a più di 8 milioni di euro di mancate entrate camerali, a cui va aggiunta l'esenzione dai diritti di segreteria, peraltro necessari a coprire le spese del personale, soggette negli ultimi anni a una costante riduzione nonostante l'incremento delle attività.

Come si può ben comprendere, le misure previste hanno **un forte impatto sui bilanci camerali**, già erosi dai ridotti fatturati delle imprese che hanno portato nel solo 2012 ad una diminuzione del 4,4% delle entrate camerali.

A tutto questo, va sommato un altro dato: negli ultimi quattro anni le Camere hanno scelto di non adeguare il diritto annuale al tasso d'inflazione. Il diritto annuale, rimasto invariato, ha subito così, in termini reali, una riduzione del 10%.

Le nuove misure si inseriscono, quindi, in un quadro che vede le Camere di commercio, enti ad autonomia finanziaria che non ricevono alcun trasferimento dal bilancio dello Stato, fronteggiare un significativo calo delle entrate ma pronte, ancora una volta, a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, l'innovazione tecnologica e la ricerca. **Per far ciò, l'intero Sistema camerale sta portando avanti una proposta di riordino finalizzata alla razionalizzazione e all'efficienza, al contenimento dei costi e alla realizzazione di economie di scala.**

Si segnala, infine, solo l'ultima delle iniziative del Sistema camerale per l'avvio di nuove imprese: sarà resa pubblica e lanciata il prossimo martedì 6 novembre 2012 una nuova piattaforma integrata di servizi via web, accessibile tramite **il nuovo portale [www.filo.unioncamere.it](http://www.filo.unioncamere.it)**, che, con una sezione tematica "Imprenditorialità", punterà a rendere facilmente disponibile alle varie tipologie di utenti e operatori, da un unico punto d'accesso, una vetrina pubblica di tutta l'offerta di servizi, sportelli, info-point, strumenti, corsi, bandi, progetti e iniziative promossi e realizzati da

Unioncamere, Camere di commercio, Aziende Speciali e altre strutture specializzate del Sistema camerale per la creazione, lo start-up e la continuità d'impresa.

## **8. Modifiche alla disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento**

Il decreto legge sviluppo interviene a modificare le norme introdotte con la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento, relativa agli accordi tra debitore e creditore rivolti a porre rimedio a tali situazioni non soggette e né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali.

La legge n. 3 oggi prevede all'art. 15 che gli Enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità e che tali organismi siano iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, istituito con un regolamento dello stesso Ministero.

Viene poi previsto specificamente, che gli organismi di conciliazione delle Camere di commercio, il segretariato sociale, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli esperti contabili e dei notai, siano iscritti di diritto nel Registro, a semplice domanda e si rinvia ad un decreto successivo per l'individuazione di compiti che questi soggetti devono svolgere in via esclusiva.

I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono anche essere svolti da un professionista, ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato mentre viene affidata ad un successivo decreto del Ministero della Giustizia la determinazione delle tariffe.

L'articolo 14 del decreto crescita che modifica la legge n. 3 del 2012, invece, prevede che gli Organismi accreditabili, che possono gestire le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sono, genericamente, Organismi pubblici e privati, rinviando ad un successivo decreto la determinazione dei criteri per l'iscrizione al Registro.

Il decreto sviluppo prevede altresì e che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possano essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato, individuando fin da subito i criteri per la determinazione dei compensi a carico degli utenti e non rinviando la determinazione a provvedimenti successivi.

Sulla base di questa ultima previsione sembrerebbe stabilita l'immediata operatività di questi soggetti nello svolgimento delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

**Considerando tali modifiche e soprattutto valutando la possibilità per gli Enti camerali - che sono autonomie funzionali e rappresentative degli interessi delle imprese ma anche dei consumatori e, quindi, in una posizione equilibrata rispetto agli interessi del mercato - di mettere a disposizione per lo svolgimento di questa funzione i 105 uffici camerali, già operativi a livello nazionale, dedicati alla composizione dei conflitti,** si propone:

- di confermare l'iscrizione di diritto, a semplice domanda delle Camere di commercio nel Registro, così come prevista nella Legge n. 3 del 2012;
- di prevedere, accanto ai professionisti, alle società professionali e ai notai, l'immediata operatività degli Organismi di conciliazione camerali, che, come si diceva, sono già organizzati e possono essere considerati tra i soggetti individuabili - a partire dall'entrata in vigore del decreto legge sviluppo - quali organismi di composizione e nominati dunque dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato.

## **9. Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri**

Il Sistema camerale valuta con favore il testo presentato all'articolo 35 relativo alla realizzazione dello Sportello unico per l'attrazione degli investimenti esteri.

L'istituzione del "Desk Italia" con funzioni di soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investimenti esteri, può rappresentare un'efficace



risposta per tentare di sollevare il bassissimo contributo che i cosiddetti IDE danno al nostro PIL (valore non superiore all'1%, contro dati ben più incoraggianti di molti altri paesi europei).

Ugualmente può essere dato un giudizio positivo sia al ruolo del Desk Italia quale punto di accesso per l'investitore estero per la soluzione delle “vicende amministrative” che riguardano il progetto di investimento, sia quale punto di coordinamento di tutte le amministrazioni ed i soggetti pubblici coinvolti nel processo.

Necessaria è, inoltre, la funzione di raccordo tra il Desk Italia e le Regioni, così come prevista nel comma 4 del decreto in oggetto.

**In tale contesto andrebbe prevista una forma di raccordo con la rete delle Camere di commercio locali che sarà chiamata dal 1 gennaio prossimo a svolgere compiti di informazione ed assistenza per la promozione dei territori sui mercati esteri: ciò potrebbe favorire il miglior mix di interventi fra le azioni dedicate ai meri processi di internazionalizzazione e quelli invece rivolti ad incrementare la domanda di investimenti esteri in Italia.**

L'attuale accordo vigente tra Conferenza permanente delle Regioni ed Unioncamere, già prevede uno specifico punto di lavoro sul tema attrazione di investimenti, facendo proprio leva sul ruolo delle Camere stesse, quali soggetto di dialogo e di relazione con il sistema produttivo estero, interessato ad investire in Italia.

Infine sarebbe auspicabile che gli uffici territoriali regionali previsti nel decreto – che fino ad oggi hanno svolto importanti funzioni di definizione dell'offerta territoriale, di promozione e scouting delle opportunità locali (e di eventuali forme di sussidio al potenziale investitore estero) – trovino opportune forme di raccordo con le molte altre articolazioni locali che già operano o che rivestono comunque ruoli a vario titolo sulla materia, evitando così spinte centrifughe di altro genere, spesso in totale autonomia rispetto al lavoro svolto dagli uffici regionali.

## 10. Confidi

**L'articolo 36 del decreto legge, finalizzato a incentivare la patrimonializzazione dei confidi coinvolti da operazioni di fusione in modo da premiare azioni volte a razionalizzare la rete dei confidi, è perfettamente in linea con le priorità del rafforzamento patrimoniale di questo importante strumento e dello sviluppo di fenomeni di aggregazione individuati congiuntamente da Unioncamere e Assoconfidi in un recente Memorandum d'intesa sottoscritto per rendere sempre più efficaci le relazioni tra Camere di commercio e organismi di garanzia.**

Il quadro che emerge dall'analisi dei dati Banca d'Italia sulle dinamiche creditizie dell'ultimo anno conferma uno scenario di diffusa problematicità. Tra giugno 2011 e giugno 2012, infatti, si è verificata, nel nostro Paese, una flessione dell'erogazione di credito bancario alle imprese pari al 2,5%, tale per cui gli impieghi del settore produttivo sono passati da 1.003 a 978 miliardi di euro. In questo contesto, i Consorzi di garanzia collettiva fidi hanno continuato a svolgere un ruolo importante come facilitatori dell'accesso al credito delle aziende di minori dimensioni.

La *ratio* dell'art.36 comma 1 e 2 è proprio dunque quella di favorire il reale rafforzamento patrimoniale dei confidi. I mezzi patrimoniali dei confidi, infatti, risultano in larga parte composti da fondi provenienti da contributi pubblici che, pur essendo destinati alla prestazione di garanzie concesse alle PMI, sono spesso gravati da specifici vincoli di destinazione che limitano l'utilizzo dei fondi propri dei confidi derivanti da contributi pubblici solo a una parte del territorio sul quale gli stessi confidi operano, ovvero a una parte dei loro soci o della loro attività.

Il sistema della garanzia è soggetto da alcuni anni a un forte processo evolutivo e le azioni delle Camere di commercio si sono evolute nel tempo per permettere agli organismi di garanzia di affrontare al meglio tali cambiamenti.

In particolare, i contributi camerali sono oggi rivolti prevalentemente (in una misura pari a circa l'80%) verso confidi con operatività regionale o multiregionale, e in misura ridotta verso quelli provinciali.

Le Camere di commercio hanno poi supportato i confidi nella fase cruciale di trasformazione in intermediari finanziari vigilati (Confidi “107”).

A partire dall’inizio della crisi, il Sistema camerale ha poi dato vita a diversi fondi di controgaranzia (riassicurazione delle perdite) e di cogaranzia che hanno rappresentato senz’altro una nuova frontiera di intervento, spesso promossi in partnership con le Regioni.

In alcuni altri casi, le Camere hanno lavorato all’applicazione di nuovi strumenti ibridi di patrimonializzazione (prestiti subordinati) a beneficio dei confidi.

In termini quantitativi, il sistema delle Camere di commercio ha erogato nel corso del 2010 un flusso annuo di risorse finanziarie ingente pari a circa 114 milioni a favore dei confidi (120 milioni di euro nel 2009).

Si evidenzia inoltre che Assoconfidi e Unioncamere stanno lavorando insieme per sviluppare un piano di azioni per l’attuazione delle finalità strategiche in modo che anche a livello dei singoli territori si possa dare concretezza al perseguimento delle linee prioritarie. Non si può prescindere oggi da una “Visione” che chiama in causa un sistema integrato di garanzia dove operatori pubblici e privati lavorano insieme in sinergia per raggiungere l’obiettivo primario di favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese

## **11. Banda larga**

**L’intero Sistema camerale condivide appieno e sostiene la scelta del Governo di integrare il piano finanziario necessario all’azzeramento del divario digitale per quanto riguarda la banda larga, soprattutto per il Mezzogiorno, e di introdurre semplificazioni per le infrastrutture necessarie alla banda ultralarga.**

Le reti di comunicazione e la loro evoluzione verso capacità e velocità sempre maggiori rappresentano una condizione necessaria, anche se purtroppo non sufficiente, per lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi, con crescenti livelli di integrazione, multimedialità ed interattività.

**Su questo tema Unioncamere sta lavorando con gli operatori delle maggiori società nazionali, con molte amministrazioni locali e nazionali ed ovviamente con il sistema delle imprese, perché il divario digitale - pur di ammontare complessivo rilevante - si possa superare con interventi correttivi sul territorio, passo dopo passo, agendo sia sul lato infrastrutturale che sul lato della catalizzazione della domanda di servizi ad alto valore aggiunto.**

La rete camerale ha già avviato un'azione che si incardina all'interno di questo quadro di riferimento. Unioncamere, infatti, nel dicembre del 2010 ha sottoscritto col Mise un Accordo di Programma, rinnovato nel 2011, che prevede, nell'obiettivo innovazione, la promozione di una maggiore conoscenza delle opportunità di business e degli incrementi di produttività e di innovazione organizzativa resi disponibili dai servizi ad alto valore aggiunto abilitati dalla banda larga e ultra larga.

Attraverso l'accordo, nel corso del **2011** sono stati presentati dalle Camere e/o Unioni regionali **17 progetti**, diffusi su tutto il territorio nazionale, sul tema dei servizi avanzati di ICT resi disponibili dalla banda larga. In questa prima fase è stato possibile esaminare il digital divide infrastrutturale nei principali distretti italiani e nelle province considerate dal progetto, oltre che avviare un processo di diffusione della conoscenza presso le camere e le PMI sui principali servizi ICT avanzati.

Per alcune province inoltre sono state costruite mappe territoriali del digital divide infrastrutturale relativamente alla disponibilità di servizi ADSL, ADSL2+, copertura broadband, con particolare attenzione alla copertura nelle principali aree distrettuali di ciascuna provincia e nelle aree industriali nel capoluogo e territori limitrofi.

Nel corso del 2012 sono stati presentati dalle Camere di commercio **25 progetti sul tema della banda larga. Tra questi, 13 progetti prevedono la redazione di uno studio di fattibilità** per l'infrastrutturazione di porzioni di territorio, principalmente distretti e aree industriali, che deve essere realizzato nel 2013.

Inoltre, nel corso di questo anno, si prevede la Redazione di un Manuale d'uso per un intervento di infrastrutturazione a banda larga in Project financing. Lo strumento, cui Unioncamere sta lavorando insieme all'Unità Tecnica Finanza di Progetto, si propone

l'obiettivo di favorire la diffusione della cultura del partenariato pubblico privato anche nell'infrastrutturazione a banda larga ed ultralarga. Si tratta di uno strumento particolarmente utile per le Camere che attraverso l'accordo di programma dovranno redigere piani di fattibilità infrastrutturale, ma che ovviamente sarà messo a disposizione di tutto il sistema.

Infine, è stato recentemente sottoscritto l'accordo con Telecom sul tema della diffusione della banda larga e ultra larga, una infrastruttura strategica che può migliorare in modo importante la performance delle imprese. Lo scambio di informazioni e di professionalità previsto dall'accordo consentirà di finalizzare al meglio i piani di fattibilità delle Camere oltre che le tante iniziative per la diffusione dell'utilizzo dei servizi ICT avanzati presso le imprese.

## LE NUOVE PROPOSTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

### 1. Il percorso di riordino delle Camere di commercio

Il Sistema camerale è stato profondamente riformato nel 1993 con la legge n. 580, che ha consentito la trasformazione delle Camere di commercio italiane in una rete di enti pubblici che svolgono “funzioni di interesse generale delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”.

Le Camere hanno saputo negli anni interpretare questo ruolo, sviluppando le attività di promozione e supporto del tessuto imprenditoriale del territorio e collocandosi, da un punto di vista istituzionale, all’interno della categoria degli enti dotati di autonomia funzionale, ovvero quella categoria di enti esponenziali di comunità particolari quali, nel caso delle Camere, le comunità imprenditoriali.

L’ulteriore rafforzamento delle Camere di commercio da un punto di vista legislativo è avvenuto di recente, con la riforma della legge n. 580 avvenuta con il d.lgs. n. 23 del 2010 che questa Commissione ha esaminato. Questo provvedimento ha, tra le altre cose, incrementato e qualificato le funzioni attribuite alle Camere di commercio valorizzando anche il ruolo di “cerniera” tra il mondo pubblico e privato. Inoltre, nel d.lgs. n. 23 è stata anche esplicitamente affermata, in linea con la migliore dottrina, con la giurisprudenza costituzionale e con alcuni provvedimenti legislativi anche regionali, la natura di autonomie funzionali delle Camere di commercio che operano sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto all’art. 118 della Costituzione.

**In questa fase critica e di profonda trasformazione del sistema economico che sta attraversando anche il nostro Paese, il contributo di enti quali le Camere di commercio in favore delle imprese, dei territori e del corretto funzionamento del mercato si rivela più che mai indispensabile.**

In particolare, il Sistema camerale è profondamente consapevole che per poter rispondere alle sfide della competitività e dello sviluppo del Paese e più specificamente alle istanze delle imprese, da cui unicamente derivano le risorse

economiche di cui il sistema dispone, è necessario avviare un percorso di riordino complessivo dei propri assetti istituzionali ed una riorganizzazione dei propri servizi. Tale percorso deve necessariamente tenere conto delle specificità delle Camere di commercio e della loro natura di autonomie funzionali e dunque essere fortemente legato alle caratteristiche economiche delle comunità di riferimento, e cioè delle imprese, mentre deve essere svincolata da logiche, non adeguate al Sistema camerale, basate unicamente sull'estensione del territorio e sulla popolazione.

In un momento in cui i confini amministrativi cambiano è la comunità di riferimento delle Camere e cioè quella delle imprese ad indicare il modello organizzativo da adottare.

**Per avviare il processo di riordino del Sistema camerale, sarebbe dunque necessario un intervento legislativo di modifica della legge n. 580/93, come riformata dal decreto legislativo n. 23/2010, individuando criteri e logiche di aggregazione con riferimento prevalentemente alle esigenze delle comunità imprenditoriali.**

Il percorso di riordino e razionalizzazione, fondato sull'esigenza di rendere il sistema ancora più efficiente contenendone i costi e realizzando quelle economie di scala indispensabili al migliore svolgimento delle attività istituzionali, potrà consentire alle Camere di commercio di gestire nuove funzioni per le imprese, funzioni che in questa fase di riorganizzazione delle diverse articolazioni istituzionali Stato e Regioni possono delegare, in un'ottica di sussidiarietà, al Sistema camerale.

**La circoscrizione territoriale di competenza delle Camere di commercio dovrà essere individuata dal Ministro dello Sviluppo Economico con un decreto ad hoc, così da consentire la sussistenza dei soli enti camerali in grado di auto-sostenersi, potendo contare su un sufficiente equilibrio economico tale da permettere di adempiere pienamente ai propri compiti istituzionali, garantendo al tempo stesso un'adeguata diffusione territoriale, in modo da salvaguardare la vicinanza funzionale al tessuto imprenditoriale.**

Per la definizione del decreto il Ministro si avvarrebbe del supporto di Unioncamere, giungendo così ad una posizione il più possibile condivisa all'interno del Sistema camerale. Andrà previsto anche un adeguato livello di coinvolgimento istituzionale della Conferenza Stato Regioni e la consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale

Questo percorso porterebbe, dunque, ad una riorganizzazione territoriale del Sistema camerale autonoma rispetto a quella delle province: la circoscrizione di ogni Camera di commercio potrà essere definita sulla base del grado di omogeneità dei territori fra loro e soprattutto della tipologia di tessuto economico che li contraddistingue (e potrà in alcuni casi coincidere con i confini delle nuove province ed in altri casi non coincidere).

**Contestualmente alla riorganizzazione territoriale, per giungere a razionalizzare ulteriormente il Sistema camerale dovrebbe prevedersi, con la medesima norma di legge modificativa della legge 580/93, anche un accorpamento a livello regionale, sovraregionale e nazionale di alcune funzioni attribuite alle Camere di commercio.**

Una serie di servizi dovrebbero essere svolti a livello regionale – promozioni delle imprese sui mercati internazionali, formazione, osservatori economici, innovazione e trasferimento tecnologico, semplificazione per le attività d'impresa – con la conseguente unificazione e riduzione anche delle aziende speciali.

Altri servizi resterebbero affidati a ciascuna Camera risultante dal riordino: ad esempio, quelli anagrafici, l'informazione economica, la promozione del territorio e dell'economia locale, il supporto al credito, la conciliazione e l'arbitrato, gli sportelli informativi e formativi per l'internazionalizzazione e per le nuove imprese, la vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, la tutela del made in Italy e la proprietà industriale.

Mentre verrebbero rafforzate le funzioni di regolazione del sistema di Unioncamere nazionale, che dovrebbe assicurare regole standard di qualità per tutti i servizi



camerali, garantendone il rispetto e intervenendo con appropriate iniziative laddove si rendesse necessario.

In questo modo, oltre a garantire un risparmio di spesa, si permetterebbe alle Camere di riorganizzare gli uffici recuperando risorse anche umane finora adibite alle attività che verrebbero centralizzate (per dedicarle ai servizi di promozione per le imprese) e allo stesso tempo di recuperare efficienza.

**Tale riorganizzazione, secondo gli studi effettuati da Unioncamere, porterebbe nel giro di un biennio ad una riduzione dei costi del sistema pari almeno al 20% rispetto a quelli sostenuti al 31 dicembre 2011.** Tutto ciò consentirà di liberare le risorse finanziarie necessarie affinché il sistema delle Camere di commercio italiane possa svolgere eventuali nuove funzioni al servizio delle imprese, senza ulteriori oneri per lo Stato. Può essere, infatti, questa l'occasione per rilanciare e far crescere il ruolo del sistema, delegando alle Camere di commercio l'esercizio anche di nuove attività strategiche per le imprese (si pensi ad esempio alle attività per la formazione e il mercato del lavoro, alle funzioni in materia di turismo, di agricoltura ai temi dell'ambiente e dei trasporti).

## **2. Il ruolo delle Camere di commercio nella mediazione**

Lo scorso 24 ottobre la Corte costituzionale ha reso nota con un comunicato stampa la decisione sulla illegittimità costituzionale per eccesso di delega della mediazione obbligatoria introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n.28 del 2010.

**Il Sistema camerale italiano fin dall'inizio ha condiviso pienamente ed ha sostenuto le scelte effettuate nel decreto legislativo n. 28 del 2010, sia dal punto di vista della previsione dell'obbligatorietà, che dal punto di vista dell'accreditamento degli organismi.** Il decreto è stato una tappa importante che ha portato fino ad oggi in Italia a risultati incoraggianti ed ha introdotto aspetti procedurali che hanno collegato la mediazione alla giustizia ordinaria.

**In particolare le Camere di commercio ritengono che l'introduzione della condizione di procedibilità della mediazione risponda innanzitutto all'esigenza importante di dare alle imprese, ma anche ai consumatori, una alternativa rispetto alla giustizia ordinaria per risolvere le controversie.**

**La mediazione obbligatoria risponde anche alla necessità di rendere più competitivo il nostro Paese dal punto di vista del "sistema giudiziario" anche per le imprese straniere che intendono investire in Italia.**

Nel Rapporto Doing Business del 2012 – che ha valutato le economie di 183 Paesi - la Banca Mondiale ha evidenziato come, per far valere un credito, in Italia occorrono più del doppio dei giorni della media OCSE e un numero di procedure e un costo sul valore delle controversie maggiori di un terzo rispetto alla media dei paesi dell'area.

Ciò incide in modo considerevole sui costi che le imprese italiane devono sopportare per avere giustizia, che dunque sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli che ricadono sulle imprese straniere: il che rende l'Italia un Paese nel quale chi fa impresa incontra ostacoli maggiori rispetto a quanto avviene negli altri Paesi Europei. Per le Camere è inoltre importante anche che si possa decongestionare l'attività dei Tribunali da una tipologia di cause seriali che ingolfano sempre più le aule giudiziarie e garantire così tempi ridotti e costi contenuti.

Attraverso un confronto tra il costo medio di una procedura di mediazione e quello di una causa davanti al Giudice Ordinario – stimato nel Doing Business – emerge come la prima incida del 3,4% sul valore della controversia, mentre nel secondo caso, far valere il proprio diritto costa il 29,9% del valore della causa: dunque un procedimento di mediazione costa circa 10 volte di meno di una causa che finisce in tribunale e, considerato il valore medio delle controversie gestite dalle Camere di commercio, abbiamo stimato che il ricorso a questo strumento ha generato, da marzo dell'anno scorso, un risparmio di oltre 123 milioni di euro.

Le Camere sono impegnate infatti, da diversi anni sul versante della conciliazione e hanno maturato, sin dal 1993, un'esperienza importante: già la legge di riforma n. 580/1993 riconosceva agli enti camerali un ruolo di primo piano nella gestione della

conciliazione stragiudiziale per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, ruolo che è stato poi confermato da numerosi interventi legislativi successivi. Tali competenze sono state infine rafforzate con il decreto legislativo n. 23/2010, che ha riformato l'ordinamento delle Camere di commercio, e le ha ricomprese tra le funzioni fondamentali e obbligatorie.

Negli anni le 105 Camere di commercio hanno accumulato un grande bagaglio di esperienza, che ha portato, tra l'altro, all'adozione di regole comuni su tutto il territorio nazionale per le procedure di conciliazione, alla definizione di standard uniformi per la formazione professionale dei conciliatori iscritti negli elenchi camerali, alla creazione di un unico codice deontologico e all'omologazione delle tariffe per i servizi di conciliazione a livello nazionale.

L'esperienza acquisita dalle Camere di commercio ha prodotto risultati considerevoli sia in termini di casi gestiti e risolti, che in termini di tempi di gestione e di costi.

Le conciliazioni gestite dalle Camere di commercio, nel periodo dal gennaio 2001 a settembre 2012 sono state circa 130.000 ed hanno riguardato rapporti tra imprese, tra imprese e consumatori e tra privati cittadini.

Il numero di procedimenti di mediazione depositati presso gli Organismi istituiti dalle Camere di commercio, nel periodo in cui è stata operativa l'obbligatorietà della mediazione (marzo 2011- settembre 2012), è stato pari a 30.331.

Ad oggi gli Organismi camerali iscritti presso il Registro del Ministero della Giustizia sono complessivamente 101 e rappresentano l'11% del totale degli Organismi, tra pubblici e privati, che sono stati accreditati (948) con una attività pari al 18% dell'attività complessiva realizzata da tutti gli Organismi di mediazione accreditati presso il Ministero che fino ad oggi hanno gestito circa 144.000 procedimenti.

Le Camere di commercio ritengono dunque che l'obbligatorietà abbia rappresentato concretamente un elemento che ha aggiunto vantaggi alla mediazione, perché non solo ne ha valorizzato l'aspetto deflattivo, rispetto al carico di lavoro dei Tribunali, ma ne ha favorito l'utilizzo e dunque la diffusione che la pongono come la via più

praticabile ed efficace per dare alle imprese un servizio rapido, economico, semplice e accessibile.

**Sulla base di questa esperienza e di queste considerazioni, il Sistema camerale, ritiene che sia necessario continuare a sostenere l'obbligatorietà della mediazione, eventualmente anche per un periodo di tempo limitato (5 anni ad esempio) proprio perché gli obiettivi della diffusione della cultura della conciliazione e la conoscenza dei vantaggi dello strumento con una previsione di questo tipo potrebbero essere più facilmente raggiunti. Auspichiamo pertanto che dalle motivazioni della Sentenza della Corte Costituzionale ci possa essere una spinta che vada in questa direzione, confermando, dunque, come sembrerebbe dal comunicato stampa reso noto lo scorso 24 ottobre che la decisione della Corte dipenda più da un vizio di forma delle norme piuttosto che da un problema di sostanza e consenta l'introduzione di una norma di legge che disciplini la mediazione obbligatoria.**

### **3. Proposte in materia di SUAP**

Com'è noto, le Camere di commercio, in attuazione dell'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono state coinvolte nell'attuazione degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP).

Il sistema delle Camere di commercio ha messo a disposizione delle imprese il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) che consente ai Comuni che hanno dichiarato di volersi avvalere del Sistema camerale di utilizzare l'infrastruttura tecnologica realizzata dalle Camere di commercio.

La previsione che i SUAP presenti sul territorio nazionale debbano espletare le loro funzioni garantendo il passaggio dal procedimento cartaceo al più efficiente procedimento digitale (totalmente dematerializzato) purtroppo non ha ancora trovato omogenea applicazione e, malgrado non si disponga di un completo set di informazioni oggettive, un gran numero di imprese attraverso le proprie associazioni

lamentano l'impossibilità di beneficiare della semplificazione voluta dalla riforma e un trattamento fortemente variabile in dipendenza del comune di stabilimento.

**L'esperienza di questi anni consente alle Camere di commercio di proporre alcune modifiche normative destinate a migliorare il rapporto tra le imprese e la pubblica amministrazione: infatti, negli oltre 2.500 comuni che hanno delegato il servizio alle Camere di commercio, le imprese sono nelle condizioni di operare con un sistema informativo che si presenta omogeneo sull'intero territorio nazionale e completamente conforme ai dettami della riforma.**